



CITTÀ DI REGGIO CALABRIA

SETTORE "AMBIENTE"
SERVIZIO "AGRICOLTURA, VERDE E ARREDO URBANO"

CONVENZIONE "ADOTTA IL VERDE"

PROT. N. 145577 DEL 18 SET, 2018

TRA

Il **COMUNE DI REGGIO CALABRIA** (di seguito denominato "*Comune*"), con sede a Reggio Calabria (RC), Piazza Italia 1, Codice Fiscale 00136380805, rappresentato dalla Dr.ssa **Loredana Pace**, nata a Palermo l' 11 maggio 1970, in qualità di Dirigente del Settore " *Ambiente* ", domiciliata per la funzione nella Casa comunale di Reggio Calabria, la quale dichiara di agire in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta;

E

Il Sig. **Giovanni Musolino** (di seguito denominato "*Contraente*"), nato il 17 maggio 1961 a Reggio Calabria e residente a Reggio Calabria in via Marconi 1, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Associazione "Amici di Montalto" con sede in via Marconi n.1, Reggio Calabria,

PREMESSO CHE:

- rientra tra gli obiettivi dell'Amministrazione comunale valorizzare e promuovere la qualità dello spazio urbano, inteso come luogo non solo architettonico, ma anche come realtà concreta di immediata fruizione per il cittadino;
- il volontariato, con le sue grandi risorse umane e la forte passione civile che lo caratterizza, può contribuire a valorizzare i parchi urbani e, in generale, il verde pubblico cittadino;
- l'Amministrazione comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma singola ed associata, al fine di sviluppare, mediante l'opera gratuita degli stessi, attività di tutela e valorizzazione del verde pubblico, in funzione della fruibilità dello stesso da parte della collettività.
- l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di stipulare convenzioni con Enti, organizzazioni, associazioni e privati cittadini, al fine di valorizzare i parchi urbani e, in generale, il verde pubblico cittadino, promuovendo l'accezione del "*bene ambientale*" come "*bene comune*" di tutti i cittadini;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 912 del 24 luglio 1998, che ratificava l'attivazione dell'iniziativa "*Adotta il Verde*", iniziativa che ha in sé anche un importante significato educativo incoraggiando quel senso di responsabilità che deve emergere tra le nuove generazioni e che indirizza al rispetto degli spazi comuni quale bene di tutti;

TANTO PREMESSO

VISTA la nota prot. n. 139372 del 06/09/2018 con la quale il Sig. **Giovanni Musolino**, nella qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Associazione "Amici di Montalto" con sede in via Marconi n.1, Reggio Calabria, chiede di poter **stipulare** la convenzione "*Adotta il verde*", finalizzata alla manutenzione dell'area di verde pubblico ubicata sul Viale Calabria, angolo via Delle Vittorie ;

VERIFICATI da personale tecnico del Servizio "*Agricoltura, Verde ed Arredo Urbano*" lo stato dei luoghi, nonché la documentazione presentata dal Sig. **Giovanni Musolino**, attestante il programma dettagliato degli interventi che si intendono implementare per valorizzare la predetta area verde;

TUTTO CIÒ PREMESSO, DATO ATTO CHE LE PREMESSE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROTOCOLLO

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

Con la presente convenzione il Comune procede all'affidamento al Contraente delle attività di tutela e manutenzione dell' area di verde pubblico sita in Reggio Calabria, ubicata sul Viale Calabria, angolo via Delle Vittorie, di cui all'allegata planimetria (Allegato 1), facente parte integrante della presente convenzione, complessivamente di superficie pari a mq. 230 circa

ART. 2

Il Contraente dovrà provvedere, a propria cura e spesa e senza nulla pretendere dall'Amministrazione, a realizzare tutti i lavori di manutenzione delle aree in affidamento (opere di verde e, ove necessario, impianti elettrici, idraulici e piccole opere d'arte) coerentemente a quanto previsto dalla proposta (*Allegato 2*) redatta dallo stesso Contraente, approvata dall'Amministrazione comunale e consistente in:

- in caso di mera manutenzione dell'area verde, **relazione** dettagliata degli interventi da porre in essere;
- in caso allestimento dell'area, **progetto esecutivo** redatto da tecnico abilitato, corredato di eventuali nulla osta;
- in entrambi i casi, **programma di manutenzione** dettagliato del sito e delle opere realizzate.

ART. 3

L'approvazione dei progetti e dei programmi di manutenzione è demandata al Servizio "*Agricoltura, Verde e Arredo Urbano*" del Settore "*Ambiente*", che eserciterà anche le funzioni di verifica in merito alla corretta attuazione della presente convenzione (controllo lavori durante la fase di esecuzione e effettuazione sopralluoghi per verificare lo stato di manutenzione dell'area a verde).

ART. 4

Al Contraente potrà essere richiesta la disponibilità a collaborare all'esecuzione di opere da realizzare, nell'ambito del medesimo sito, a cura dell'Amministrazione Comunale.

ART. 5

Il Contraente dovrà segnalare tempestivamente all'Amministrazione Comunale ogni eventuale esigenza di interventi straordinari (quali, ad esempio: guasti dovuti ad usura o atti vandalici e conseguenti necessità di riparazione di impianti, attrezzature, arredi, etc. presenti nelle aree; abbattimenti di alberi a rischio, etc.).

ART. 6

L'area verde dovrà essere conservata nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima diligenza. Ogni variazione, innovazione o addizione dovrà essere preliminarmente autorizzata dal Comune.

ART. 7

Sono normalmente a carico dell'Amministrazione Comunale che, peraltro, può sostituire sempre e comunque il Contraente nelle attività di manutenzione, per proprie insindacabili esigenze, le operazioni di:

- interventi di manutenzione ordinaria non inclusi nella presente convenzione (quali, ad esempio la potatura degli alberi di alto fusto);
- interventi di manutenzione straordinaria (quali, ad esempio: potatura di alberi di alto fusto, abbattimento di alberi morti, eventuale impianto di nuove specie vegetali);
- controllo statico delle alberature.

ART. 8

L'Amministrazione comunale, per qualsiasi propria necessità, in qualsiasi momento e senza darne comunicazione preventiva, può utilizzare, in toto o in parte, l'area oggetto della convenzione anche modificandone sostanzialmente le caratteristiche in opere ed impianti.

ART. 9

E' vietato al Contraente subaffidare a terzi le attività oggetto della presente convenzione.

Il Contraente s'impegna, altresì, a non alterare le caratteristiche dell'area verde in oggetto, non impedendone in alcun modo la fruibilità, che deve rimanere a tutti gli effetti destinata a "verde pubblico ad uso collettivo", accessibile a chiunque, nei limiti e con le modalità stabiliti in materia dall'Amministrazione comunale.

La presente convenzione non rappresenta elemento preferenziale per il rilascio di eventuali autorizzazioni all'esercizio di attività commerciali sullo stesso sito.

È vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dalla presente convenzione.

ART. 10

E' consentito al Contraente l'applicazione *in situ* di pannelli pubblicitari, di dimensioni non superiori a cm 50 x 50, nel numero massimo di n. 1 cartello ogni mq 500 di area affidata. L'applicazione di tali pannelli non comporta pagamento d'oneri in base al regolamento comunale sulla disciplina della pubblicità e delle affissioni.

ART. 11

Il Contraente dovrà consentire l'effettuazione d'interventi di sistemazione o manutenzione di impianti, ricadenti sull'area oggetto della convenzione, a cura del Comune o di altri Enti interessati a lavori di carattere pubblico.


ART. 12

La presente convenzione ha durata di **mesi 12 (dodici)** a far dalla stipula della stessa. Prima della scadenza della convenzione, il contraente potrà richiederne il rinnovo annuale mediante presentazione di apposita istanza presso il competente Servizio "Agricoltura, Verde e Arredo Urbano". Tale Servizio provvederà ad autorizzare il rinnovo, previa effettuazione delle opportune verifiche circa la sussistenza delle condizioni per l'eventuale rinnovo della convezione. Nel caso in cui il Contraente risultasse inadempiente, l'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, potrà sospendere o dichiarare unilateralmente risolta la presente convenzione, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni eventualmente subiti. Qualora il Contraente intenda recedere dalla convenzione in oggetto, deve darne preavviso per iscritto con almeno trenta giorni d'anticipo dalla data in cui intende interrompere le attività di cui alla presente convenzione.

ART. 13

Per quanto non regolamentato da presente atto, si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con detto disciplinare.

VISTO: IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ


(DR.SSA STEFANIA BUCCAFURRI)


Per il Contraente
(Presidente della Associazione
"Amici di Montalto")

Sig. Giovanni Musolino

**ASSOCIAZIONE
"AMICI DI MONTALTO"**
timbro e firma
Via Marconi, 1 - REGGIO CAL.



Per il Comune di Reggio Calabria
Il Dirigente del Settore "Ambiente"



(dr.ssa Loredana Pace)

timbro e firma